



Tél. 0125 306633

Fax 0125 306788

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00106960073

Fraz. Antagnod - 11020 AYAS (AO)

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELL'AREA PIC-NIC IN LOC. BARMASC****Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il seguente servizio:

1. La gestione dell'area attrezzata per pic-nic in loc. Barmasc

**Art. 2 – Area pic-nic**

L'area pic-nic è ubicata in loc. Barmasc, ed è dotata delle seguenti attrezzature:

n. 14 tavoli con panche in legno

n. 7 barbecue fissi

n. 2 servizi igienici

La gestione consiste nella manutenzione e pulizia dell'area pic-nic e dei servizi igienici annessi, nell'assegnazione dei tavoli contro l'esazione del corrispettivo fissato dal Comune e nella sorveglianza sull'uso dell'area e delle strutture.

Oltre che nell'area attrezzata, dovrà essere assicurata la pulizia dei cestini posti nella vicina zona denominata "Pian delle Signore".

Si precisa che nella manutenzione è prevista, ogni due anni, la stesa di impregnante sulle parti lignee di staccionate, recinzioni, tavoli e panche.

Lo sfalcio dell'erba dovrà essere eseguita nel numero necessario a mantenere l'erba entro un'altezza di 5-12 cm. L'erba risultante dagli sfalci dovrà essere smaltita a cura ed onere dell'appaltatore nel rispetto delle norme di Legge.

Il fabbricato che ospita i servizi igienici ed i relativi impianti dovrà essere regolarmente mantenuto ed è, inoltre, prevista la pulizia delle grondaie e del tetto ad inizio e fine stagione.

I rifiuti dovranno essere raccolti e smaltiti rispettando la raccolta differenziata.

I bagni nei giorni di sabato, domenica e nei festivi dovranno essere puliti almeno due volte al giorno. Negli altri periodi la pulizia dovrà essere giornaliera. Dovranno essere forniti a carico del gestore la carta igienica, la carta per asciugare le mani ed il sapone liquido.

Il gestore può erogare, su propria iniziativa ed a sua completa responsabilità, servizi aggiuntivi, quali fornitura della legna da ardere, ulteriori tavoli, ecc.

**Art. 3 – Stato dei beni alla consegna**

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono appaltati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che devono essere perfettamente noti all'appaltatore. Di essi le parti redigono verbale di consistenza all'atto della consegna. Il verbale indica lo stato manutentivo. Il rappresentante dell'appaltatore presente dovrà segnalare eventuali deficienze riscontrate. Il Comune non risponderà di eventuali deficienze che non siano segnalate nel verbale di consegna. Eventuali aggiunte o modifiche che si verifichino in corso di concessione, saranno oggetto di apposito verbale di consegna o di constatazione.

**Art. 4 - Durata dell'appalto**

La durata del servizio è di due anni, rinnovabili, ad insindacabile giudizio del Comune, per ulteriori due anni.

Il Comune, se intende avvalersi della proroga per gli ulteriori due anni deve comunicarne l'intenzione all'appaltatore entro il 31 dicembre 2018 mediante raccomandata A.R. Questi, se non intende proseguire il rapporto per gli ulteriori due anni, deve comunicarlo al Comune mediante raccomandata A.R. nei successivi 30 giorni. Nel caso in cui il Comune non effettui la comunicazione entro il 31 dicembre 2018 si considererà concluso l'appalto al 10 ottobre 2018. L'appaltatore nulla potrà recriminare a tale proposito.

Il servizio dell'area pic-nic per l'anno 2017 decorre dal 5 luglio e termina il 10 ottobre; per l'anno 2018 decorre dal 1 giugno e termina il 10 ottobre.

Il servizio è prorogabile, come anzidetto, agli anni 2019 e 2020 (con decorrenza dal 1 giugno al 10 ottobre per entrambe gli anni).

Ogni annualità, anche ai fini di cui all'articolo 9, è conteggiata dal 5 luglio al 10 ottobre per l'anno 2017 e dal 1 giugno al 10 ottobre per gli anni 2018, 2019 e 2020.

#### **Art. 5 – Periodo minimo di svolgimento dei servizi**

- Dal 5 luglio al 10 ottobre per l'anno 2017
- Dal 1 giugno al 10 ottobre per l'anno 2018 ed eventualmente per gli anni 2019 e 2020

Il concessionario può ampliare, a sua discrezione, il periodo di attività. Non può, invece, ridurli senza preventiva autorizzazione del Comune collegata a particolari situazioni eccezionali. In tal caso, il concessionario non può richiedere alcun indennizzo al Comune.

Ai periodi minimi di gestione devono essere aggiunti i tempi necessari per le manutenzioni preventive e finali delle strutture, così come previsto nell'art.2.

#### **Art. 6 – Condizioni economiche**

L'appaltatore incassa e trattiene tutte le tariffe fissate dal Comune per l'utilizzo dell'area pic-nic.

A fronte dei servizi in oggetto il Comune corrisponde un compenso a base d'asta annuo pari ad € 2.000,00 oltre l'Iva, per complessivi € 8.000,00 oltre l'Iva.

L'esatto importo del corrispettivo per il servizio sarà quantificato in seguito alle procedure di gara.

#### **Art. 7 – Manutenzione dei beni**

Sono a carico dell'appaltatore le manutenzioni previste nell'articolo 2.

Sono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie.

Annualmente è convocato un incontro tra il concessionario ed il Comune al fine di individuare eventuali manutenzioni straordinarie necessarie e per constatare lo stato di manutenzione ordinaria. Dell'incontro viene redatto verbale, nel quale sono rilevate anche eventuali carenze nella manutenzione ordinaria e fissati i tempi entro cui deve porsi rimedio da parte del concessionario, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 13.

In tale occasione si provvede, inoltre, a verbalizzare eventuali migliorie o manutenzioni straordinarie eseguite nel periodo precedente, nonché a rilevare, ai fini della loro definizione o regolamentazione, eventuali situazioni o rapporti non previsti o sopravvenuti. Sono riconosciuti e rimborsati al concessionario solo gli interventi straordinari preventivamente autorizzati dal Comune.

#### **Art. 8 – Rapporti tra concedente e concessionario**

L'appaltatore ha l'obbligo di gestire con capacità di iniziativa, cura, diligenza e cortesia l'attività oggetto dell'appalto, allo scopo di dare i migliori servizi all'utenza e perseguire, così, il fine di promozione turistica e sociale voluta dal Comune, oltre che la giusta remunerazione del proprio lavoro.

Il Comune è esonerato da ogni onere legato al riconoscimento dell'avviamento commerciale nei confronti dell'appaltatore.

Le autorizzazioni amministrative ottenute per l'esercizio delle attività sono legate alle strutture comunali e non sono cedibili a terzi.

Le tariffe fissate annualmente dal Comune costituiscono limite massimo al prezzo dei servizi a cui si riferiscono. Tali tariffe devono essere esposte al pubblico con indicazione del provvedimento comunale che le stabilisce. L'appaltatore può praticare tariffe inferiori, previa comunicazione delle giustificazioni e degli importi al Comune, che può motivatamente opporsi entro 60 giorni.

Il Comune concedente ha il diritto di vigilare sull'andamento del servizio e di ottenere tutte le informazioni che riterrà opportune dall'appaltatore, ivi compresi dati statistici sull'utenza e la misura dei prezzi liberi praticati dall'appaltatore. Ha, altresì, il diritto di ispezionare in qualunque momento l'attività e le strutture, senza arrecare intralcio o pregiudizio al servizio. Per quanto riguarda lo svolgimento degli altri servizi oggetto di appalto, il Comune verificherà che le tempistiche previste vengano rispettate.

#### **Art. 9 – Oneri a carico dell'appaltatore**

Oltre a quanto indicato in altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore:

- a) l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione dei servizi;
- b) l'acquisizione di tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento dei servizi affidatigli;
- c) la stipulazione di una polizza assicurativa come meglio specificato al successivo articolo 16;
- d) gli oneri per l'eventuale assunzione di personale;
- e) gli oneri inerenti l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- f) la fornitura dei materiali per le manutenzioni e riparazioni ed il materiale di consumo per l'uso dei servizi;
- g) la fornitura di tutte le macchine e le attrezzature necessarie per la gestione dei servizi e la manutenzione dei beni
- h) tutti gli oneri fiscali e tributari connessi con l'esercizio delle attività, ivi compresa la Tassa o tariffa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- i) la pubblicità commerciale, che dovrà essere autorizzata dal Comune con pagamento delle tariffe a norma di legge e del Regolamento Comunale;
- j) le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione, ove dovuta;

Allo scadere del contratto, l'appaltatore dovrà lasciare le strutture e le aree completamente liberi e sgombri di arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà, salvo che sia dimostrata la cessione al gestore subentrante. I servizi e le aree dovranno essere perfettamente puliti e ordinati e restituiti nello stato di conservazione in cui furono ricevuti, salvo il deterioramento conseguente al normale uso. In tale occasione si provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi del comune come da verbali di consegna. Nel caso di un ritardo nella riconsegna delle strutture, il Comune applicherà la penale di cui all'art. 18.

#### **Art. 10 – Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi nazionali di lavoro.**

Nell'esecuzione dei servizi assunti l'appaltatore si obbliga, nell'impiego del proprio personale, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario medesimo, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della propria Ditta, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale

#### **Art. 11 – Responsabilità.**

L'appaltatore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dei servizi appaltati, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico

l'appaltatore solleva il Comune di Ayas da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti e delle attrezzature, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio dell'appalto.

L'appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO) (se assunti) con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00;

Copia della polizza dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 12 – Cauzione definitiva.**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola "pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito". La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

#### **Art. 13 - Penali**

In caso di inadempienze riscontrate dal Comune attraverso i propri responsabili, l'appaltatore è passibile delle seguenti penali, previo contraddittorio per l'accertamento del comportamento colposo:

<b>oggetto della violazione</b>	<b>Penale pecuniaria</b>	<b>Provvedimento accessorio</b>
Riduzione del periodo minimo di gestione di cui all'art. 8, in assenza di autorizzazione del Comune	€. 50,00 al giorno, fino a 30 giorni	Rescissione del contratto nel caso di mancata gestione non autorizzata superiore a 30 giorni.
Mancato sfalcio dell'erba		Segnalazione al concessionario per l'immediata esecuzione del lavoro. Esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese sostenute, se il gestore non provvede entro tre giorni dalla segnalazione.
Omessa o trascurata pulizia delle aree, delle strutture, dei servizi igienici	€. 30,00 per ogni giorno di permanenza nelle condizioni di anomalia	
Mancato trattamento delle strutture in legno		Esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese sostenute se la ditta non provvede dopo 30 giorni dalla diffida del Comune ad eseguire i lavori
Ritardata riconsegna dei beni al termine dell'appalto	€. 150,00 per ogni giorno di ritardo	

Le sanzioni pecuniarie sono cumulabili. Qualora all'appaltatore siano applicate penali per un importo pari o superiore al 50% del valore quinquennale del contratto, potrà essere ritenuto

gravemente inadempiente ai fini della rescissione del contratto, di cui all'articolo 21.  
Le sanzioni pecuniarie devono essere pagate al Comune entro 30 giorni dalla notificazione.

#### **Art. 14 – Pagamenti**

Il Comune provvederà al pagamento del servizio con la seguente modalità:

- il 30% al 31 luglio di ogni anno
- il restante 70% al 30 ottobre di ogni anno.

#### **Art. 15 – Divieto di subconcessione e cessione del contratto**

E' tassativamente vietata la subconcessione e la cessione, anche solo parziale, del contratto a terzi, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso per colpa del concessionario ed il risarcimento di ogni danno e spesa patiti dal Comune concedente.

#### **Art. 16 – Rescissione del contratto in corso di gestione.**

Oltre ai casi previsti in altre parti del presente capitolato, qualora si ravvisino gravi e ripetute inadempienze o vengano a mancare in capo all'appaltatore i requisiti richiesti dal presente capitolato si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui il Comune dovesse farsi carico (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione dei servizi a terzi, ecc.) per porre rimedio alle inadempienze del concessionario.

#### **Art. 17 - Controversie**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra concedente e appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati, sarà competente il foro di Aosta.

#### **Art. 18 – Trattamento dei dati personali.**

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

L'appaltatore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dei servizi, il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).

#### **Art. 19 – Disposizioni generali e finali.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, nonché alle disposizioni regolamentari del Comune relative ai beni ed ai servizi dati in appalto.

Ayas, 22 giugno 2017.